



Delibera della Giunta Regionale n. 181 del 03/05/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

PAREGGIO DI BILANCIO - LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, ART. 1, COMMI 710 E 711. DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 17 del 16 gennaio 2016, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016, ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

PREMESSO, altresì,

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le regioni devono conseguire, nell'anno 2016 un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- b. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'applicazione del precedente comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- c. che, l'articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016;
- d. che, con Intesa raggiunta nella Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016, si è stabilito, tra l'altro, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, le Regioni conseguono un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per complessivi euro 1.900 mln;
- e. che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto di cui alla lettera d, la Regione Campania deve conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 200.257.000,00;

- f. che, il primo periodo del comma 6 dell'art 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
- g. che, ai sensi della vigente normativa di contabilità, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti spese finanziate da entrate vincolate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che ne costituiscono la copertura;

CONSIDERATO

- a. che con la surrichiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 52 del 15 febbraio 2016, nelle more dell'approvazione di un apposito provvedimento che disciplini la gestione della entrata e della spesa in applicazione delle nuove disposizioni normative in materia di equilibri di bilancio, a scopo prudenziale la gestione delle spesa libera è stata disciplinata introducendo opportune limitazioni, mentre, per quanto riguarda la gestione della spesa vincolata, sono state richiamate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8 e 8 bis, della L. R. 30/4/2012, n. 7;
- b. che nell'andamento della spesa occorre tener conto, in ogni caso, di quanto indicato dall'Assessore al bilancio con nota circolare prot. 63/SP del 18 gennaio 2016 rubricata "La gestione amministrativa e contabile della Regione Campania per l'esercizio 2016 – Linee Guida";
- c. che, l'andamento dei flussi di cassa possono risentire di mancate riscossioni dal lato delle entrate, con conseguente limitazione nei pagamenti;
- d. che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 710 e 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le quote di avanzo iscritte nelle entrate non concorrono al calcolo del saldo valido ai fini del conseguimento degli equilibri di bilancio, al fine di garantire detti equilibri, qualora si rendesse necessario iscrivere quote accantonate del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e/o riscrivere economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, occorre ridurre la spesa libera di pari importo;

RITENUTO, pertanto,

- a. che ciascuna struttura direttoriale o equiparata dovrà gestire l'attività di spesa in modo tale da garantire, al **31 dicembre 2016**, il rispetto dei seguenti limiti:
 - a.1 competenza spese libere (titoli 1, 2 e 3): impegni entro il limite dei **10/12** degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016/2018 inerente la stessa struttura, così come riportati nel prospetto allegato sotto la lettera A, che verrà automaticamente adeguato ad ogni variazione di bilancio;
 - a.2 cassa (titoli 1, 2 e 3): pagamenti in conto competenza per spese libere, per spese con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, per spese con copertura costituita da riscrittura di quote del risultato di amministrazione, e pagamenti in conto residui entro il limite:
 - dei **10/12** degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016/2018 inerente la stessa struttura, così come riportati nel prospetto allegato sotto la lettera A, che verrà automaticamente adeguato ad ogni variazione di bilancio,
- aumentato

- dell'importo come di seguito calcolato: incidenza percentuale dell'ammontare dei residui inerenti ogni struttura con riferimento all'ammontare complessivo dei residui al 31/12/2015, da rapportare all'importo di euro **1.600.000.000,00**, pari al gettito stimato alla entrata per riscossioni in c/residui ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, così come analiticamente riportato nel prospetto allegato sotto la lettera B;
- b. di dover richiamare le disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
 - c. di dover stabilire che i responsabili delle strutture organizzative, nell'adottare i provvedimenti che impegnano la regione nei confronti dei terzi, diano priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
 - d. di dover richiamare, inoltre, la vigente normativa di contabilità che dispone che l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti spese finanziate da entrate vincolate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che ne costituiscono la copertura;
 - e. di dover demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata;
 - f. di dover dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
 - g. di dover riservarsi di effettuare le necessarie rimodulazioni dei limiti di spesa assegnati con il presente provvedimento sulla scorta dell'effettivo andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c. la Circolare MEF n. 5 del 10 febbraio 2016;
- d. l'Intesa Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016;
- e. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e ss.mm.ii.;
- f. la L.R. 18 gennaio 2016, n. 2;
- g. la D.G.R.C. n. 17 del 16 gennaio 2016;

h. la D.G.R.C. n. 52 del 15 febbraio 2016;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di autorizzare ciascuna struttura direttoriale o equiparata a gestire l'attività di spesa in modo tale da garantire, al **31 dicembre 2016**, il rispetto dei seguenti limiti:
 - 1.1 competenza spese libere (titoli 1, 2 e 3): **impegni** entro il limite dei **10/12** degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016/2018 inerente la stessa struttura, così come riportati nel prospetto allegato sotto la lettera A, che verrà automaticamente adeguato ad ogni variazione di bilancio;
 - 1.2 cassa (titoli 1, 2 e 3): **pagamenti** in conto competenza per spese libere, per spese con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, per spese con copertura costituita da reiscrizione di quote del risultato di amministrazione, e pagamenti in conto residui entro il limite:
 - dei **10/12** degli stanziamenti di bilancio indicati nella colonna rubricata "*competenza libera 2016*" del bilancio gestionale 2016/2018 inerente la stessa struttura, così come riportati nel prospetto allegato sotto la lettera A, che verrà automaticamente adeguato ad ogni variazione di bilancio,
aumentato
 - dell'importo come di seguito calcolato: incidenza percentuale dell'ammontare dei residui inerenti ogni struttura con riferimento all'ammontare complessivo dei residui al 31/12/2015, da rapportare all'importo di euro **1.600.000.000,00**, pari al gettito stimato alla entrata per riscossioni in c/residui ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, così come analiticamente riportato nel prospetto allegato sotto la lettera B;
2. di richiamare le disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
3. di stabilire che i responsabili delle strutture organizzative, nell'adottare i provvedimenti che impegnano la regione nei confronti dei terzi, diano priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
4. di richiamare, inoltre, la vigente normativa di contabilità che dispone che l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti spese finanziate da entrate vincolate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che ne costituiscono la copertura;
5. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata;

6. di dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere, in caso di carenza di liquidità, all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
7. di riservarsi di effettuare le necessarie rimodulazioni dei limiti di spesa assegnati con il presente provvedimento sulla scorta dell'effettivo andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet della Regione;
9. di inviare il presente provvedimento:
 - 9.1 al Consiglio Regionale;
 - 9.2 ai Dipartimenti;
 - 9.3 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
 - 9.4 all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC;
 - 9.5 al Tesoriere Regionale.